



FONDAZIONE ROMA



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE INDUSTRIA, ARTIGIANATO E SERVIZI**  
**"ORAZIO OLIVIERI"**

Viale Mazzini, 65 - 00019 TIVOLI Tel. 06 121125445 - Fax 0774 318758 - Distretto 34  
 Codice Meccanografico RMRI08000G - Codice Fiscale 86001080588 - Codice univoco UFNEZS  
 Sede Associata: Via Zambecari, 1 - 00012 Guidonia Montecelio - Distretto 33  
[rmri08000g@pec.istruzione.it](mailto:rmri08000g@pec.istruzione.it) - [rmri08000g@istruzione.it](mailto:rmri08000g@istruzione.it) - [www.ipiasolivieri.gov.it](http://www.ipiasolivieri.gov.it)

CIRCOLARE N. 337

AL PERSONALE DOCENTE ALLE STUDENTESSE ED AGLI STUDENTI  
 ATTI  
 SITO WEB  
 SITO SEDE

OGGETTO: VALIDITA' dell'ANNO SCOLASTICO e CRITERI DI VALUTAZIONE PER GLI SCRUTINI FINALI a.s. 2022-23

**VALIDITA' dell'ANNO SCOLASTICO**

Ai sensi del DPR n. 122/2009, il limite massimo di ore di assenze concesse, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico, è fissato, per ogni classe, secondo la seguente tabella:

Numero ore settimanali	Numero ore annuali	Numero massimo di ore di assenza consentito (per chi si avvale di IRC o attività alternativa)
32	1056	264

**DEROGHE AL LIMITE DELLE ASSENZE PER LA VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO**

Si indicano, a seguire, le specifiche deroghe al limite delle assenze per la validità dell'anno scolastico **unanimente** condivise in seduta Collegiale, come da **Delibera n. 81/2023 del 25 maggio 2023**, per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola, facendo rientrare tali periodi a pieno titolo nel tempo scuola (art. 11 DPR 122.06.2009), oltre che per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che le stesse non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati come di seguito:

- assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato dal medico curante;
- assenze continuative superiori a 30 giorni o assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato del medico curante attestante la gravità della patologia;



FONDAZIONE ROMA



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE INDUSTRIA, ARTIGIANATO E SERVIZI**  
**“ORAZIO OLIVIERI”**

Viale Mazzini, 65 - 00019 TIVOLI Tel. 06 121125445 - Fax 0774 318758 - Distretto 34  
 Codice Meccanografico RMRI08000G - Codice Fiscale 86001080588 - Codice univoco UFNEZS  
 Sede Associata: Via Zambecari, 1 - 00012 Guidonia Montecelio - Distretto 33  
[rmri08000g@pec.istruzione.it](mailto:rmri08000g@pec.istruzione.it) - [rmri08000g@istruzione.it](mailto:rmri08000g@istruzione.it) - [www.ipiasolivieri.gov.it](http://www.ipiasolivieri.gov.it)

- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo;
- motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado, rientro nel paese d'origine per motivi legali, trasferimento della famiglia);
- assenze per situazioni particolari manifestamente presentate al Coordinatore del il Consiglio di Classe, debitamente formalizzate, afferenti alle difficoltà riscontrate dalle famiglie in questo periodo pandemico e di interdizione della Sede di Viale G. Mazzini, 65 di Tivoli debitamente verbalizzate;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. (Nota MIUR 2056/11);
- partecipazione ad attività connesse alla frequenza di percorsi di alta formazione artistica, musicale o coreutica (AFAM);
- manifestazioni culturali (concerti, rassegne teatrali, ecc.) che vedono l'allievo impegnato come protagonista;
- entrate posticipate o uscite anticipate per:
  - a) motivi personali e/o di famiglia rientranti nella seguente casistica: provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado;
  - b) terapie continuative per gravi patologie;
  - c) analisi mediche;
  - d) donazione di sangue;
  - e) manifestazioni culturali (concerti, rassegne teatrali, ecc.) che vedono l'allievo impegnato come protagonista;

Si chiarisce che, tali deroghe sono state decretate per andare incontro alle delicate e specifiche esigenze formative emerse nel corso dell'attivazione della DDI nel presente anno pandemico oltre che dell'evento eccezionale e imprevedibile correlato dalle situazioni di imminente e contingente pericolo confermate dalle Pubbliche Autorità a tutela della protezione e della sicurezza dei singoli cittadini, come confermate dalle Comunicazioni Città Metropolitana di Roma Capitale 2021-0133939 del 13-09-2021 e 2021-0142733 del 28-09-2021 e della successiva Ordinanza del Sindaco dello stesso Comune n. 371 del 29 settembre 2021 decretanti l' interdizione dell'Edificio sito in Viale G.Mazzini, 65 di Tivoli alle quali ha fatto seguito l'articolata riallocazione di Aule e Laboraori in Edifici, Aziende, altri Istituti Scolastici ubicati nello stesso Comune e in Comuni diversi dalla originaria Sede della Scuola, alterando ritmi e tempi dell'apprendimento rispetto alla regolare frequenza in presenza nell'unico edificio della sede scolastica ancora non accessibile.

**Deroghe specifiche al limite delle assenze**

Nel rispetto dell'O.M. ~~45/2023~~, dell'art.17 co.7 del DPR n. 122 del 2009, *“ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga e' prevista per assenze documentate e continuative, a*





FONDAZIONE ROMA



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE INDUSTRIA, ARTIGIANATO E SERVIZI**  
**“ORAZIO OLIVIERI”**

Viale Mazzini, 65 - 00019 TIVOLI Tel. 06 121125445 - Fax 0774 318758 - Distretto 34  
 Codice Meccanografico RMRI08000G - Codice Fiscale 86001080588 - Codice univoco UFNEZS  
 Sede Associata: Via Zambecari, 1 - 00012 Guidonia Montecelio - Distretto 33  
[rmri08000g@pec.istruzione.it](mailto:rmri08000g@pec.istruzione.it) - [rmri08000g@istruzione.it](mailto:rmri08000g@istruzione.it) - [www.ipiasolivieri.gov.it](http://www.ipiasolivieri.gov.it)

*condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo. per l'ammissione agli esami di Stato, sono state previste* Date le premesse, solamente per gli studenti iscritti all'ultimo anno di corso, per l'ammissione agli esami di Stato degli studenti iscritti all'ultimo anno di corso., si stabilisce la deroga alla frequenza dei  $\frac{3}{4}$  del monte ore personalizzato, originantesi dalla particolare suesposta situazione che non ha consentito un regolare svolgimento dell'anno scolastico minato nella regolare continuità didattica, ammettendo, un limite massimo di assenze consentito pari al **30% del monte ore annuale.**

Comunque, al riguardo si chiarisce che:

**Ciascun Consiglio di classe, valutando caso per caso, ha facoltà di stabilire autonomamente se derogare al limite minimo di presenza anche in casi diversi, debitamente documentati, da quelli sopra elencati, purché per lo studente si verifichino in modo congiunto le seguenti due condizioni:**

- 1.al mancato raggiungimento del limite di presenze hanno concorso gravi e comprovati motivi di forza maggiore, e lo studente, per l'intero a.s. ha dimostrato presenza e impegno costante e puntuale alle attività didattiche a distanza;**
- 2.la valutazione è comunque possibile, nonostante la discontinuità e/o scarsa permanenza nel rapporto educativo, anche considerando le attività didattiche svolte a distanza.**

#### CRITERI DI VALUTAZIONE PER GLI SCRUTINI FINALI

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e degli studenti delle scuole del secondo ciclo di istruzione per le classi non terminali è effettuata in via ordinaria, tenendo a riferimento il d.P.R. n. 122/2009 specificando che, ai sensi di quanto disposto dal decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21 e per la particolare situazione vissuta dalla Scuola nel presente as, la valutazione degli apprendimenti e delle attività svolte in modalità a distanza produce gli stessi effetti delle attività didattiche svolte in presenza.

In merito agli Scrutini di fine anno, risulta comunque, quanto mai necessario che la valutazione degli studenti rifletta la complessità del processo di apprendimento maturato nel contesto dell'emergenza **epidemiologica che ha comunque , in fase iniziale di as, condizionato la frequenza scolastica e e ella specifica emergenza che tutt'ora preclude agli studenti il regolare accesso alla sede della scuola.** Ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del d.P.R. n. 122 del 2009, *sono ammessi alla classe successiva gli studenti che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina, inclusa Educazione Civica.* Nello specifico, nel caso in cui il voto di profitto di tale insegnamento trasversale risulti inferiore ai sei decimi, opera, in analogia alle altre discipline, l'istituto della sospensione del giudizio di cui all'articolo 4, comma 6 del d.P.R. n. 122 del 2009. Si condivide che l'accertamento del recupero delle carenze formative relativo all'Educazione civica è affidato, collegialmente, a tutti i docenti che hanno impartito l'insegnamento nella classe, secondo il progetto d'istituto. **Nello specifico, per procedere alla valutazione finale dello studente, nelle classi**





FONDAZIONE ROMA



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE INDUSTRIA, ARTIGIANATO E SERVIZI**  
**“ORAZIO OLIVIERI”**

Viale Mazzini, 65 - 00019 TIVOLI Tel. 06 121125445 - Fax 0774 318758 - Distretto 34  
Codice Meccanografico RMRI08000G - Codice Fiscale 86001080588 - Codice univoco UFNEZS  
Sede Associata: Via Zambecari, 1 - 00012 Guidonia Montecelio - Distretto 33  
[rmri08000g@pec.istruzione.it](mailto:rmri08000g@pec.istruzione.it) - [rmri08000g@istruzione.it](mailto:rmri08000g@istruzione.it) - [www.ipiasolivieri.gov.it](http://www.ipiasolivieri.gov.it)

**intermedie, l' Istituzione scolastica stabilisce il limite della rilevazione delle carenze in tre Insegnamenti massimo, due corredati da valutazioni scritte e uno solo orale. In ogni caso si concede la possibilità della registrazione a carico degli studenti di una sola ed esclusiva Disciplina, da sola o in aggiunta alle suindicate tre con carenza, da portare alla sufficienza con voto di consiglio. Per gli studenti della **Classe I**, in presenza di competenze non pienamente maturate IN UNA O PIU' INSEGNAMENTI, anche complessivi, del corso di studio si dispone la revisione del PFI.**

Alla luce dell'art. 13co.2 lett.d del DLvo 62/2017, **l'ammissione al l'esame di Stato** in qualità di candidati interni delle studentesse e degli studenti è decretata in presenza di **voto non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.** Nel caso di votazione inferiore a sei decimi IN UNA DISCIPLINA o in un gruppo di discipline con unico voto, **il consiglio di classe puo' deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo.** Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, e' espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attivita' alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

**L'eventuale non ammissione agli Esami di Stato o all'anno successivo si intenderà approvata all'unanimità.**

Per quel che concerne l'attribuzione del credito scolastico nelle classi non terminali, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, rinviando, per le Classi Quinte, a quanto prescritto dall'art. 11 dell'OM n. 45/2023 sulla base di quanto indicato delle tabella A allo stesso allegata. Per gli studenti iscritti all'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie sono ammessi all'Esame di Stato, anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 2, lettere b) e c) del Dlgs 62/2017, come da suindicata deroga del Collegio Docenti che l' Istituzione Scolastica ha valutato nella seduta del 23 maggio ( indicata anch'essa in premessa) rispetto al requisito di frequenza di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a) del Dlgs 62/2017 ai sensi dell'articolo 14, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica e di vulnerabilità sismica della sede della Scuola in Tivoli .

L'ammissione alla classe successiva ed all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente o da suo delegato.